



COMUNE DI NORBELLO

Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO

Provintzia de Aristanis

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 37 29/12/2010

Oggetto: **Esame ed approvazione nuovo Statuto Unione dei Comuni del Guilcier. -**

L'anno *Duemiladieci*, addì *Ventinove*, del mese di *Dicembre*, alle ore **18.00**, in Sedilo e nella sala delle adunanze del Comune di Sedilo, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data **22/12/2010**, con avviso prot. n° **5034**, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria**, in 1^a convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal **Dott. Antonio Pinna**, nella sua qualità di **Sindaco** e con l'intervento dei Sigg.:

Consigliere Comunale		Presenti	Assenti
Cognome	Nome		
1. Arca	Monica	X	
2. Antinucci	Paola		X
3. Cau	Gianpiero	X	
4. Ginnasi	Carlo	X	
5. Medde	Antonio	X	
6. Mele	Angelo	X	
7. Mele	Assunta	X	
8. Mele	Ignazio	X	
9. Mura	Pietro Paolo	X	
10. Puddu	Maria Bonaria	X	
11. Sanna	William		X
12. Scarpa	Fabio	X	

▪ Consiglieri presenti: n° 10
▪ Consiglieri assenti: n° 2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento, in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. 2 agosto 2005, n. 12 *“Norme per le Unioni di Comuni e le Comunità Montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associati di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli Comuni”*, che sancisce le norme per la costituzione e il funzionamento delle suddette forme associative;

Visto l’art. 3, della citata L.R. 2 agosto 2005, n. 12, che recita testualmente:

“1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione.

3. Costituiscono organo della forma associata dei comuni l’assemblea ed il consiglio di amministrazione.

4. L’assemblea è formata da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi.

5. Al suo interno l’assemblea elegge il consiglio di amministrazione, formato da non più di quattro elementi oltre al presidente. Le indennità del presidente e dei componenti il consiglio di amministrazione non possono superare rispettivamente, quelle del sindaco e degli assessori del comune più popoloso facente parte dell’associazione.

6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 32, *“Unioni di Comuni”*, il quale recita:

“ 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti risorse.

3. omissis

4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni.;

Dato atto che, nel corso del 2007, tra le Amministrazioni dei Comuni di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni, sono stati definiti i dettagli degli strumenti di attuazione - l’Atto costitutivo e lo Statuto - per la disciplina dell’organismo associativo *“Unione dei Comuni del Guilcier”*, a completamento di un percorso di collaborazione e di ricerca finalizzata alla gestione unitaria di servizi locali;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 40, del 22/10/2007 e n° 41, del 24/10/2007, esecutive ai sensi di legge, mediante le quali si è provveduto, in due distinte sedute, come prescritto dall’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, all’approvazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Guilcier, di cui fanno parte i Comuni di Aidomaggiore, Abbasanta, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Soddì e Tadasuni;

Preso atto della circostanza che, a differenza degli altri rappresentanti legali dei Comuni del Guilcier, il Sindaco del Comune di Sedilo non ha ritenuto opportuno sottoscrivere l'atto costitutivo dell'Unione, sebbene già deliberato, per cui si è reso necessario sottoporre gli atti fondanti dell'Unione ad una revisione che, pur eliminando i riferimenti alla presenza di Sedilo in fase di costituzione, mantenesse aperta la possibilità ad una futura adesione da parte del comune medesimo, che consentisse di realizzare il completamento formale dell'ambito territoriale ottimale, oltre che attivare i presupposti di un rapporto di collaborazione ed integrazione per la gestione efficiente dei servizi in forma associata;

Vista le Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 2, del 14/1/2008 e n° 3, del 15/1/2008, esecutive ai sensi di legge, mediante le quali si è provveduto, in due distinte sedute, come prescritto dall'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, all'approvazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Guilcier, di cui fanno parte i Comuni di Aidomaggiore, Abbasanta, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Soddi e Tadasuni;

Evidenziato che, a seguito della necessità espressa da tutti i componenti dell'Assemblea, di rivisitare lo Statuto dell'Ente, su concorde parere degli stessi componenti, è stata elaborata una proposta di modifica statutaria;

Viste le proposte di modifica introdotte allo Statuto, approvate con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 11, del 23/4/2010, oggetto di confronto e di condivisione con gli otto comuni aderenti;

Evidenziato che con nota in data 12/5/2010, l'Unione dei Comuni trasmetteva la nuova bozza dello statuto, in modo tale che i consigli comunali dei comuni aderenti provvedessero alla sua adozione;

Vista la Del. C.S. n° 12, del 17/5/2010, mediante la quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Unione dei Comuni del Guilcier, nella stesura approvata dall'Assemblea Generale dell'Unione con atto deliberativo n° 11, in data 23/4/2010;

Dato atto che, nel frattempo, il Comune di Sedilo, con Del. C.C. n° 30, del 28/7/2010, ha stabilito di aderire all'Unione dei Comuni del Guilcier;

Vista la bozza del nuovo Statuto dell'Unione, trasmessa in data 20/11/2010, dall'ufficio di segreteria del predetto organismo, che consta di nn° 40 articoli, approvato dall'Assemblea Generale dell'Unione, con atto deliberativo n° 27, in data 15/12/2010, recante: *"Modifica Statuto. Approvazione"* e ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione;

Visto l'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il quale disciplina le speciali maggioranze richieste per l'approvazione dello statuto e delle sue modifiche, stabilendo, in particolare, che lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati all'ente, ovvero n° 8 consiglieri, oltre al Sindaco;

Dato atto che, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

Evidenziato che, a seguito degli interventi di vari esponenti dei singoli consigli comunali, presenti in aula, si ravvisa la necessità di apportare alcune modifiche alla bozza di Statuto, sui quali esprime parere favorevole il segretario comunale;

Preso atto degli emendamenti proposti, come appresso indicati:

- **Art. 13**, comma 1, lett. a), viene integrato con la locuzione: *“e del Vice Presidente”*;
- **Art. 16**, comma 1, lett. d), viene cassata la locuzione: *“Nomina il Vice Presidente”*;
- **Art. 18**, comma 1, la parola è *“eletto”*, viene sostituita con la parola *“nominato”* - la locuzione *“dal Presidente”* viene sostituita con la locuzione *“dall’Assemblea”*;
- **Art. 18**, comma 2, la locuzione *“dal Presidente”*, viene sostituita con la locuzione *“dell’Assemblea”*;
- **Art. 25**, comma 2, viene cassata la locuzione: *“..... salvo diversa regolamentazione dei compiti e delle competenze nel caso in cui, ai sensi del seguente art. 26, il Presidente nomini un Direttore”*.
- **Art. 26**, viene cassato integralmente;
- **Art. 27**, comma 1, viene cassata la locuzione: *“.....e il Direttore se nominato”*;

Visto l’art. 32, del D.Lgs. n. 267/00;

Vista la L.R. n. 12/05;

Uditi gli interventi dei sindaci dei nove comuni presenti in aula e dei singoli consiglieri comunali, sia dei gruppi di maggioranza che di opposizione;

Sentito, in particolare, l’intervento del Sindaco del Comune di Norbello, **Pinna**, il quale comunica all’assemblea che ha ritenuto doveroso invitare alla seduta congiunta dei consigli comunali, il Dr. Mario Carta, il quale, durante il mandato di Commissario Straordinario del Comune di Norbello, ha provveduto a redigere la nuova bozza dello Statuto, all’esame dei rispettivi consigli comunali, nel corso della seduta odierna. Manifesta tutta la sua soddisfazione per questo incontro, dal quale scaturisce una sensazione di gioia, data la presenza contemporanea delle maggioranze e delle minoranze di tutto il territorio che si confrontano sullo statuto in fase di approvazione. Evidenzia, inoltre, che il Comune di Norbello, ancor prima che si parlasse di unioni di comuni, aveva vissuto, in passato, delle significative esperienze di associazionismo con gli altri comuni, in particolare, con l’istituzione dell’Intercomune tra i Comuni di Abbasanta, Ghilarza e Norbello; per tali ragioni, sottolinea l’importanza dell’Unione, alla quale si aggrega finalmente anche il Comune di Sedilo, il quale organismo ha una duplice valenza: da una parte, deve gestire dei servizi che sono in capo ai comuni o associazioni e che, si spera, possa garantire dei risparmi a vantaggio della collettività, grazie alla gestione comune, anche in considerazione del fatto che se non ci pensano gli amministratori locali, i tagli delle risorse vengono effettuati direttamente dal governo centrale. Il secondo elemento che caratterizza l’unione è quello della difesa strenua dei servizi presenti nel territorio (ospedale, ferrovia, scuola), i quali, grazie al loro buon livello, fanno sì che il nostro territorio non subisca dei cali demografici, come avviene in altre parti dell’isola. Per quanto concerne, infine, il contenuto dello statuto, evidenzia quanto sia stato importante l’aver eliminato i *“pesi”* dei singoli comuni, come previsto nello statuto vigente, in quanto è assolutamente equo che ciascun comune possa esprimere il suo voto, a prescindere dalla sua consistenza demografica;

Preso atto dell’intervento del vice sindaco **Medde**, il quale evidenzia che il nuovo organismo è nato per migliorare i servizi e razionalizzare le spese a carico dei cittadini e con questo obiettivo occorre fare fronte comune, a beneficio delle popolazioni amministrate;

A conclusione degli interventi, il capogruppo di opposizione, **Mura**, nel sollevare qualche obiezione sulla questione relativa alla rappresentanza della minorane consiliari, in virtù dell’art. 32, del D. Lgs. n. 267/2000, dichiara che il voto del gruppo di minoranza, relativamente alla nuova stesura dello statuto, sarà senz’altro favorevole, come d’altronde già anticipato al Sindaco prima della riunione;

Vista la bozza del nuovo Statuto, che consta di nn° 39, opportunamente rettificata a seguito degli emendamenti di cui in premessa;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

Di revocare la Del. C.S. n° 12, del 17/5/2010, recante: *“Unione dei Comuni del Guilcier. Approvazione nuovo Statuto”*;

Di approvare il nuovo Statuto dell'Unione dei Comuni del Guilcer, di cui fanno parte i Comuni di *Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni*, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da nn° 39 articoli, opportunamente rettificato a seguito degli emendamenti proposti ed approvati nel corso della seduta, come indicati in narrativa;

Di dare atto che, a mente dell'art. 35, del vigente Statuto, agli effetti dell'approvazione della proposta di modifica, deve essere osservata la procedura di cui all'art. 36, del medesimo Statuto, che testualmente recita: *“Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 267/2000. E' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla affissione all'albo pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione”*;

Di trasmettere copia del presente atto all'Unione dei Comuni del Guilcer per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura

❖ PARERI, AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° _____ . -

Norbello, lì 12/01/2011

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 22/01/2011

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Norbello, lì 12/01/2011

*Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura*